



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

Regolamento di funzionamento del CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 29/09/2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 02/02/2010

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4
ART. 3 - FORME ESTERIORI DI PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	4
CONSILIARI	4
TITOLO I	4
GLI ORGANI	4
ART. 4 - PRIMA SEDUTA	4
ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	4
ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	5
ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO	5
ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE	5
ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI	6
ART. 10 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI	6
ART. 11 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI	7
ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI	8
ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	8
TITOLO II	8
FUNZIONAMENTO	8
ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO	9
ART. 16 - PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 18 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	10
ART. 19 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	10
ART. 20 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STRANIERI	11
ART. 21 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE	11
ART. 22 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI	11
ART. 23 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE	12
DEGLI ARGOMENTI	12
ART. 24 - DISCUSSIONE GENERALE SUI VARI ARGOMENTI	12
ART. 25 - DISCUSSIONE PARTICOLAREGGIATA	12
ART. 26 - APPROVAZIONE SENZA DISCUSSIONE	12
ART. 27 - GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI	13
IN AULA	13
ART. 28 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA	13
ART. 29 - PROPOSTE INCIDENTALI	13
ART. 30 - ORDINI DEL GIORNO	14
ART. 31 - FATTO PERSONALE	14
ART. 32 - L'INTERROGAZIONE	15
ART. 33 - L'INTERPELLANZA	15
ART. 34 - MOZIONE D'ORDINE	15
ART. 35 - LA MOZIONE	15
ART. 36 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI	16
O INTERPELLANZE	16
ART. 37 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI	16
ART. 38 - PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI	17
E CELEBRAZIONI PARTICOLARI	17

ART. 39 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE	17
ART. 40 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE	18
ART. 41 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE	18
DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO	18
ART. 42 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE	19
ART. 43 - SISTEMI DI VOTAZIONE	19
ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO	19
ART. 45 - ORDINE DELLE VOTAZIONI.....	19
ART. 46 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE	20
ART. 47 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA.....	20
ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA	20
ART. 49 - IL PROCESSO VERBALE.....	21
ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE	21
DEL VERBALE	21
ART. 51 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE.....	22
ART. 52 - RETTIFICHE AL VERBALE IN CORSO DI SEDUTA.....	22
ART. 53 - RETTIFICA AL VERBALE DOPO LA SEDUTA	22
ART. 54 - FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI.....	23
TITOLO III.....	23
LE COMMISSIONI.....	23
ART. 55 - COMMISSIONI PERMANENTI.....	23
ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	23
ART. 57 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	24
ART. 58 - MEZZI FINANZIARI	24
ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE	24
DELLE COMMISSIONI.....	24
ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI AFFARI.....	24
ART. 61 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	25
DELLE COMMISSIONI	25
ART. 62 - TERMINI DI ESAME IN COMMISSIONE.....	25
ART. 63 - PARERI E PROCEDURA	25
ART. 64 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE	25
REFERENTE.....	25
ART. 65 - PROCEDIMENTO PER INDAGINI CONOSCITIVE.....	26
ART. 66 - DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI.....	26
ART. 67 - VOTAZIONI DELLE COMMISSIONI.....	26
ART. 68 - COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA.....	26
ART. 69 - COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITÀ.....	27

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono.

2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente applicando i principi generali dell'ordinamento.

3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone all'Assemblea eseguendo la volontà da essa manifestata in proposito.

ART. 2 - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nella sala consiliare del Palazzo Municipale.

2. Per particolari ragioni il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere vincolante del Sindaco, può disporre la convocazione del Consiglio in altro luogo da individuare nell'avviso di convocazione e in occasione di Consigli aperti insieme ad altri Comuni.

ART. 3 - FORME ESTERIORI DI PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute pubbliche sono annunciate esponendo al Palazzo Municipale la bandiera del Comune e della Comunità Europea per tutto il giorno della seduta.

TITOLO I

GLI ORGANI

ART. 4 - PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri, il Consiglio Comunale procede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio palese. Viene eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

2. Il Consiglio procede altresì alla nomina di uno o più Vice Presidenti con le stesse modalità di nomina del Presidente.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Si avvale a tal fine dell'ausilio della forza pubblica e della presenza in aula della stessa in servizio di

2. Convoca il Consiglio con le modalità di cui al successivo art. 17, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento, ed a tal fine tutela il corpo amministrativo da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le altre azioni necessarie anche verso gli intervenuti esterni.

3. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano, o in sua assenza o legittimo impedimento, il Consigliere che immediatamente lo segue per anzianità, e così di seguito.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Un terzo dei Consiglieri può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente, da discutere entro i quindici giorni successivi alla sua registrazione al protocollo comunale.

2. La proposta di revoca per ragioni di carattere istituzionale è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. In tutti i casi in cui la legge, lo statuto o i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi degli artt. 40 e 73, del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 8 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale del Comune o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del C.C., sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni, ed in genere coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Egli non ha voto, ma può esprimere se richiesto dal Presidente o dagli stessi Consiglieri comunali tramite il Presidente il suo parere sul lato legale delle questioni in discussione.

3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile a pena di nullità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.

4. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, quando il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula.

5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 9 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere:

a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;

b) ha diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Sindaco o agli Assessori da esso delegati. Questi hanno l'obbligo di risposta entro trenta giorni dall'acquisizione dell'interrogazione, dell'istanza, ecc. presentata dal Consigliere al protocollo generale dell'ente. La risposta può essere fornita in Assemblea o nelle competenti commissioni in forma orale o scritta. Il presente Regolamento disciplina la materia negli appositi articoli di riferimento;

c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società a partecipazione comunale, senza che sia opposto il segreto d'ufficio;

d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, nonché delle società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori.

2. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione e documenti presso la Segreteria Generale del Comune:

a) la propria situazione reddituale e patrimoniale (redditi imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità di amministratori o di sindaci di società, ecc.);

b) la propria situazione associativa, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete;

Al termine di ogni anno il Presidente dà notizia al Consiglio Comunale dei casi di inosservanza della dichiarazione prevista dal terzo comma dell'art. 14 dello Statuto. In quell'occasione il Consigliere comunale può chiarire i motivi della propria inosservanza.

4. La presentazione delle liste e delle candidature alla carica di Consigliere comunale deve essere accompagnata dal bilancio preventivo delle spese che si intendono sostenere per la campagna elettorale.

5. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere presentato al Segretario Generale del Comune il rendiconto delle spese effettivamente sostenute da parte delle liste e dei candidati. Entrambi i documenti devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 10 - DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili dal momento dell'acquisizione da parte dell'Ente, che avviene con la formalizzazione in seduta consiliare ovvero con la consegna al servizio postale o con il diretto deposito presso il Segretario dell'Ente, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. A tal fine il Presidente convoca il Consiglio in tempo utile per rispettare tale scadenza. Il Consigliere dimissionario ha titolo a partecipare alle sedute successive alla presentazione delle dimissioni, ivi compresa quella per la surroga e fino al momento della surroga stessa.

2. Qualora sussistano ipotesi di decadenza, quest'ultima può essere fatta rilevare dal Sindaco, da un Consigliere o da un elettore del Comune. Il Consiglio provvede alla surrogazione del Consigliere decaduto nella seduta immediatamente successiva.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma secondo.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

ART. 11 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne previa giustificazione al Presidente, o a chi ne fa legittimamente le veci.

2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi familiari, assenze dal Comune per affari indilazionabili, per congedi autorizzati dal Sindaco o dalla Giunta, e simili.

3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario, perché ne prenda nota nel verbale.

5. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali, a lite vertente col Comune, alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Sindaco o della Giunta, o della maggioranza consiliare, ed emigrazione stabile in altro lontano Comune od all'estero.

ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati di uno o più componenti e nominano i rispettivi capigruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

Fino alla comunicazione ufficiale alla Segreteria Generale del nominativo dei capigruppo gli adempimenti di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e quanto altro previsto dalla normativa vigente nei confronti dei capigruppo stessi, vengono effettuati nei confronti degli appartenenti alle singole liste che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale elettorale.

2. Per i Consiglieri che entrano a fare parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

3. La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente.

4. Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente.

ART. 13 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi sono dotati di una propria sede e dispongono di locali, attrezzature e servizi, secondo programmi annuali contestuali all'approvazione del bilancio, che vengono stabiliti in rapporto alle concrete possibilità dell'Ente di fruire delle risorse. Di tale disponibilità si da atto nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio.

2. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, essi possono fare riferimento al personale del Servizio nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e attraverso esso agli altri Settori del Comune.

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente dell'assemblea ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari e dal Sindaco o suo delegato e può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale.

2. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento.

3. Alla conferenza dei capigruppo partecipa un'unità di personale della struttura preposta a fare assistenza agli organi istituzionali senza diritto di voto con il compito di assistere alle riunioni e di stendere il relativo verbale.

4. Delle riunioni della conferenza deve essere steso processo verbale a cura del Segretario della conferenza stessa. Copia del verbale deve essere trasmesso a tutti gli intervenuti e al Segretario Generale dell'Ente per opportuna conoscenza.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.

2. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco, sulla base della giacenza degli atti istruiti e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri.

ART. 16 - PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Comunale i Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni di eleggibilità e provvede alla convalida degli eletti. Nei casi in cui sussista alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente provvede seduta stante alla sostituzione a norma di legge.

2. Il Sindaco neo-eletto deve provvedere a convocare il C.C. entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere anziano o suo sostituto, fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

4. La seduta poi prosegue sotto la presidenza del Presidente nuovo eletto con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente dell'Assemblea con appositi avvisi da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri a mezzo del messo comunale il quale ne farà apposita dichiarazione. È valida la comunicazione dell'avviso a mezzo fax.

2. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri di convocazione e presidenza del Consiglio spettano al Vice Presidente, in caso di pluralità di Vice Presidenti agli stessi in ordine di anzianità anagrafica, in assenza di questi al Consigliere anziano.

3. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine di venti giorni, quando lo richieda con atto motivato per ragioni d'urgenza o rilevanza dei temi da trattare un quinto dei Consiglieri o il Sindaco. Nei casi di urgenza il Presidente è tenuto alla convocazione nei termini richiesti dal Sindaco. Il Presidente, inserisce all'ordine del giorno gli argomenti di cui si richiede la discussione.

4. L'avviso di convocazione oltre il luogo, la data e l'ora precisa della riunione contiene l'elenco dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare e deve essere consegnato: almeno cinque giorni lavorativi prima per le sessioni ordinarie e per quelle straordinarie ed almeno 24 ore prima per quelle straordinarie-urgenti.

5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, l'avviso è consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima. Nel caso siano introdotte nuove proposte, non comprese nell'ordine del giorno, se ne deve dare regolare avviso a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati, a cura del Segretario Generale, all'albo pretorio e sono portati a conoscenza del pubblico con la pubblicazione sulla cronaca cittadina dei quotidiani locali dell'avviso medesimo.

7. I fascicoli relativi ai vari punti all'ordine del giorno dovranno essere, salvo casi particolari ed eccezionali, completi della proposta e di tutta la necessaria documentazione e dei previsti pareri, a pena, in difetto, del rinvio dell'argomento.

8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 48 ore prima nella Segreteria Comunale, con tutti i documenti e i pareri necessari per poter essere esaminata, salvo i casi di convocazione d'urgenza o di aggiunta di proposte nell'ordine del giorno di sedute già convocate.

ART. 18 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono validamente costituite con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.

ART. 19 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale.

2. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta deve restare a capo scoperto e in silenzio, con il divieto assoluto di fumare ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi oltre agli Assessori, il Segretario ed il personale addetto al servizio, ed anche i Dirigenti di Settore e i Revisori dei Conti per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che particolari Organi, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente dell'Assemblea e dal Sindaco.

4. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con la esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone, e cioè quando nella discussione debbano essere effettuate considerazioni che coinvolgano una valutazione sotto il profilo morale o di altro ordine di una o più determinate persone, facciano esse parte o meno del Consiglio medesimo.

5. Qualora per ragioni di moralità, di ordine pubblico, di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la determinazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta.

6. Quando è possibile dubitare che una deliberazione possa generare una discussione di carattere personale, è valida la deliberazione adottata, per eccesso di prudenza, in seduta segreta, anche se non vi sia stata, in effetti, alcuna discussione sulla qualità personale dell'interessato.

7. Quando un Consigliere ritiene che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.

8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, gli Assessori ed il Segretario. La presenza di un solo estraneo sarebbe causa di nullità delle deliberazioni adottate, nonostante l'eventuale consenso degli intervenuti.

9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere

convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

ART. 20 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STRANIERI

1. Il Presidente del Consiglio degli Stranieri o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 21 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.
2. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
6. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti: quindi dichiara sciolta l'adunanza.
7. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga di ciò richiesto da alcuno dei Consiglieri ed il consiglio sia per passare a qualche votazione.
8. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia ridotto a meno di quello richiesto per la legalità della seduta, è disposta una temporanea sospensione della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi 30 minuti.
9. Se anche al nuovo appello risulta presente un numero di Consiglieri inferiore a quello richiesto per la validità della seduta, questa viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i consiglieri comunali presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 22 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, su designazione dei gruppi consiliari o mediante sorteggio chiama tre Consiglieri a funzionare da scrutatori nelle votazioni, avvertendo che essi debbono svolgere sempre insieme il loro particolare compito.
2. La minoranza, ove lo chieda, ha diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori unitamente al Presidente ed al Segretario dell'assemblea hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile.
4. Le schede sulle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.
5. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e da questi trasmesse per la conservazione all'archivio.

ART. 23 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- a) discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazioni, od anche rinvio;
- b) discussione particolareggiata dell'affare nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
- c) votazione complessiva delle proposte o su mozioni od ordini del giorno che venissero presentati al riguardo.

2. La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare non può occupare più di un'ora dall'inizio della seduta o dalla fine della seduta qualora siano discusse come ultimo punto. Il Presidente, trascorsa l'ora, inizia di diritto la trattazione degli affari indicati nell'ordine del giorno.

3. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero dopo tale periodo di tempo sono rinviate, per la discussione, al termine della seduta stessa, ovvero all'inizio di quella successiva.

ART. 24 - DISCUSSIONE GENERALE SUI VARI ARGOMENTI

1. Quando l'importanza o l'estensione dell'argomento lo richiedano, o quando si tratti di proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci o dei Regolamenti, si dà inizio alla discussione generale.

2. Durante tale discussione ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno.

ART. 25 - DISCUSSIONE PARTICOLAREGGIATA

1. Data la loro preminente importanza per il Comune, sono in particolare soggetti ad esame e discussione particolareggiata i bilanci ed i Regolamenti comunali, per le sole parti e/o emendamenti su cui sia emerso disaccordo in sede referente della commissione competente.

2. Dopo che il consiglio abbia approvato in linea di massima una proposta, si passa alla discussione delle singole parti di essa.

3. La votazione deve aver luogo distintamente su ogni parte di proposta, od articolo, su cui sia stato sollevato emendamento in sede referente dalla competente commissione e quindi sul documento complessivo.

ART. 26 - APPROVAZIONE SENZA DISCUSSIONE

1. Sia il Presidente che i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari in sede referente, comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero o la proposta degli intervenuti, ed eventualmente quello di organi amministrativi, tecnici, contabili ecc.

2. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta o notificata per copia a ciascun Consigliere.

3. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, anche questo provvede ad illustrarla.

4. Quindi il Presidente prende atto che i Consiglieri rinunciano alla discussione, dando per inteso che il silenzio dell'Assemblea è confermativo di detta volontà.

ART. 27 - GLI EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati direttamente in Assemblea sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.

2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente prima della discussione.

3. Il Presidente può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario dell'assemblea.

4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.

5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento o sostituito con un altro.

6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né alcun ordine del giorno che non costituisca un emendamento.

7. Non si possono, però riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi, gli ordini del giorno già respinti nella discussione generale, nel qual caso può essere opposta la questione pregiudiziale.

8. In caso di accoglimento degli emendamenti da parte dell'Assemblea ed al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva quando non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta, utilizzando la sospensione della seduta.

ART. 28 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere.

2. È questione sospensiva la richiesta che la discussione e la deliberazione, su di un dato argomento debba rinviarsi.

3. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate, verbalmente, da ogni Consigliere, prima che inizi la discussione in merito.

4. Se le predette questioni si vogliono proporre quando la discussione è in corso, debbono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre Consiglieri.

5. Esse verranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

6. Su di esse sono ammessi a parlare: un sol Consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno.

7. Dopo di che il Consiglio decide in proposito, mediante votazione per alzata di mano.

ART. 29 - PROPOSTE INCIDENTALI

1. È proposta incidentale quella che viene avanzata nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.

2. Essa deve essere presentata anche verbalmente, da almeno tre Consiglieri, i quali propongono che, l'oggetto in discussione, venga assegnato ad apposita commissione, che ne faccia più completo ed accurato studio e ne riferisca sollecitamente al Consiglio.

3. Detta proposta è messa in votazione.

4. La decisione viene presa dal consiglio a maggioranza assoluta di voti, in modo palese.

5. In simili casi, e con lo stesso procedimento il Consiglio può anche rinviare l'affare alla Giunta perché riesamini la questione secondo il punto di vista dallo stesso Consiglio manifestato, e lo ripresenti per la relativa deliberazione.

ART. 30 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno sono richieste di votazione intese a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito della proposta o parte di proposta in discussione.

2. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati non più di due "ordini del giorno" per ogni gruppo consiliare concernenti l'argomento.

3. Tali ordini del giorno, consegnati al Presidente per iscritto e già firmati, sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

4. Ogni presentatore di ordine del giorno ha sempre il diritto di ritirarlo, prima della votazione, precisandone i motivi, ove lo ritenga opportuno, e può anche sostituirlo con altro.

5. Nella medesima discussione generale e sulla stessa proposta, ogni Consigliere non può presentare che un solo ordine del giorno, per il cui svolgimento non deve superare i cinque minuti.

6. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di ordini del giorno che siano formulati in termini sconvenienti o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

7. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza semplice.

8. Qualora, chiusa la discussione generale, si debba deliberare su più ordini del giorno, il Presidente ne stabilisce la precedenza e, interrogati i proponenti, li pone successivamente a votazione.

9. La precedenza è data a quelli di carattere più estensivo salvo il caso di ordine del giorno "puro e semplice" la cui approvazione importa la decadenza di tutti gli altri.

10. Gli emendamenti ad un ordine del giorno sono votati prima di questo.

ART. 31 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.

2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza semplice.

5. Qualora nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere al Presidente dell'assemblea di nominare o far nominare dal Consiglio una Commissione composta di non meno di tre membri, appartenenti o non, al Consiglio medesimo, la

quale indagli e giudichi sulla fondatezza dell'accusa entro un preciso termine che le può essere assegnato per riferire in merito mediante relazione scritta.

ART. 32 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o alla Giunta Municipale, per conoscere:

- a) se un determinato fatto, o altri fatti riguardanti l'amministrazione in genere, o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o pervenuto a loro conoscenza;
- b) se abbiano preso, o stiano per prendere, alcuna risoluzione su oggetti specifici;
- c) per raccomandare, o meno, l'adozione di taluni provvedimenti;
- d) o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione deve essere scritta e presentata al Sindaco tramite il protocollo comunale.

3. L'interrogante ha diritto di richiedere la risposta scritta.

4. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui ai precedenti capoversi.

ART. 33 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o alla Giunta Comunale, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti o risolti determinati affari, ed anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità o affari che interessano il Comune.

2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto, già firmate, e, in seduta consiliare, sono svolte dopo le mozioni, ma prima delle interrogazioni.

3. Esse sono depositate almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

4. Le interpellanze con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui ai precedenti capoversi.

ART. 34 - MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente dell'adunanza consiliare.

3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza semplice.

ART. 35 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti, o che si vogliano seguire, in riguardo a determinati argomenti o affari, e può concludersi in giudizio che intende promuoversi dai Consiglieri in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Municipale.

2. Essa può consistere anche nell'invito rivolto al Sindaco o alla Giunta, a promuovere la discussione su di un argomento che ha già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, al fine di pervenire ad una determinazione in merito.

3. La mozione è presentata per iscritto, già firmata, e può essere proposta da qualunque Consigliere, in ogni momento della discussione, ed il Presidente ne dà lettura al Consiglio per conseguente trattazione, ai sensi del successivo art. 37.

4. Essa importa l'adozione di voto deliberativo.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

6. È di spettanza del Consiglio, a maggioranza assoluta di voti, determinare che una mozione formi oggetto di particolare dibattito nella stessa seduta, ovvero in una seduta successiva, previa regolare iscrizione all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale o compilate in termini sconvenienti.

ART. 36 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai Consiglieri deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo delle stesse.

2. le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento, secondo quanto stabilito con i due ultimi capoversi del precedente art. 32.

3. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.

4. All'inizio di seduta il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco, se presente, o la Giunta, rispondono immediatamente.

6. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Sindaco, o la Giunta, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.

7. In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.

8. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e, soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così di seguito.

9. Il tempo destinato alle dichiarazioni dell'interrogante o dell'interpellante, quando non venga concordato tra Presidente e capigruppo un termine più breve, non può eccedere i dieci minuti.

10. Il Sindaco, o la Giunta, o il Presidente dell'assemblea, possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione comunale.

ART. 37 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini degli artt. 34 e 35 del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.

2. Le mozioni di cui al precedente art. 35, da presentarsi di norma almeno 24 ore prima dell'inizio di ciascuna adunanza, devono invece essere svolte e discusse nell'adunanza medesima.

3. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.

4. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore ai cinque minuti, o un termine più breve se concordato tra Presidente e capigruppo, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

5. La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno.

ART. 38 - PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE, COMUNICAZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno se non con le eccezioni previste dallo Statuto Comunale.

2. È consentito al Presidente, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali verso chicchessia, anche se esposte in modo indiretto e con allusioni, o sottintesi.

3. Tale divieto è esteso a qualsiasi membro del Consiglio.

4. Sulle comunicazioni del Presidente non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscriverne all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

5. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.

6. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di dieci minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente non lo ritenesse opportuno, sulle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza semplice.

7. Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione, e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente Regolamento di Funzionamento.

ART. 39 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché devesi trattare una proposta, il Presidente dà, o fa dare, lettura della relazione della Giunta, in quanto esiste, indi il proponente svolge le sue ragioni.

2. Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderano.

3. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiarò di cedere ad altri il proprio turno.

4. Nessun Consigliere può prenotare la parola più di due volte sullo stesso oggetto.

5. È consentito soltanto un ulteriore intervento, nella forma più succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto.

6. I Consiglieri parlano rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.

7. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

8. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni o lungaggini inopportune, o usare parole che possano inasprire od offendere altri.

9. Pur non essendo nel dibattito in generale stabilito per i Consiglieri un limite di tempo, il Presidente, nel caso lo ritenga opportuno, può di volta in volta fissare tale limite.

10. Nessun discorso può essere interrotto per rimandarne la continuazione ad altra seduta.

11. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente.

12. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

13. Quando la Giunta non ritenga opportuno formulare una proposta concreta sull'argomento in discussione, preferendo che scaturisca dalla discussione medesima, ciò deve risultare chiaramente dal fascicolo depositato presso la Segreteria comunale.

14. Qualora poi, durante la discussione non venga concretata alcuna proposta, l'argomento è rinviato a nuovo esame della Giunta.

ART. 40 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o dell'Assessore o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.

2. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio.

3. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire impieghi ai medesimi.

ART. 41 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno successivo, alla medesima ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale, salvo che nell'occasione venga stabilito diversamente, ovvero che nulla si sia disposto in merito all'ora ed al giorno.

2. In quest'ultimo caso la determinazione del giorno in cui deve aver luogo la successiva adunanza, è presa dal Presidente o di chi ne fa le veci in accordo con il Sindaco o chi ne fa le veci, con l'avvertenza di fissarne la data ad almeno due giorni dopo, affinché i relativi avvisi di convocazione possano essere recapitati 24 ore prima.

3. Almeno ai soli Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattarsi, mentre per i Consiglieri presenti alla seduta può prescindersi dall'invio dell'Ordine del Giorno.

ART. 42 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. È in facoltà del Consiglio dichiarare, in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, dietro motivata richiesta di almeno tre Consiglieri, facendone particolare menzione nel processo verbale.

ART. 43 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio Comunale hanno luogo in forma palese.

2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 19.

ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.

2. Ugualmente ciascun Consigliere ha diritto, nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi che lo hanno determinato, nonché dei richiami e delle proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune, ed infine che sia fatta menzione delle precisazioni che egli ritenga opportune.

3. Ha inoltre diritto che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri membri del Consiglio.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti per ciascun oratore.

5. Durante le votazioni segrete non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 45 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. La votazione non può validamente aver luogo se i Consiglieri non si trovano in numero legale durante la medesima.

2. L'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
- b) questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
- c) ordine del giorno puro e semplice, ossia che si escluda che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa a discussione,
- d) altri eventuali ordini del giorno, con precedenza a quelli di carattere più estensivo e poi, occorrendo, a quelli che più si allontanano dalla proposta;
- e) emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
- f) singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;

g) infine proposta principale, o bilancio, o Regolamento comunale che sia.

3. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 46 - NORME PARTICOLARI DI VOTAZIONE

1. Quando si tratti di nomine di persone, ciascun Consigliere ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare, esclusivamente nell'apposito foglietto che, a cura della Presidenza, viene messo a disposizione del Consigliere.

2. Ogni proposta comporta distinta votazione.

3. Nelle votazioni palesi è consentita una votazione "tacita" allorché si tratti di esame particolareggiato di proposte complesse, come i bilanci o i Regolamenti, nel qual caso il Presidente si limita a chiedere se alcuno ha da fare osservazioni. Se non vi è risposta, l'articolo o la parte di proposta complessa, s'intende approvato.

4. Per i Regolamenti ed i bilanci, però, dopo la votazione tacita per articoli, ecc. deve aver luogo quella normale sulla proposta complessiva, cioè sul Regolamento, o sul bilancio, nel suo complesso, con le variazioni eventualmente apportate dal Consiglio.

5. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione dell'esito, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

6. Nella medesima seduta non è possibile ripetere una votazione che sia avvenuta regolarmente e che abbia determinato un esito certo.

ART. 47 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso per schede.

2. Se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda "SI" o "NO".

3. Se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.

4. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco, ovvero dichiara formalmente di astenersi.

5. Il numero delle schede estratte dall'urna (tenuto il conto dei Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione), deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

6. La votazione segreta deve risultare dal verbale.

ART. 48 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente, salvo nel caso che siano richieste maggioranze speciali, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, altrimenti la deliberazione non è valida.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

3. Per determinare la maggioranza dei votanti, oltre alle schede bianche, si computano anche le non leggibili, intendendosi tali le schede nulle per qualsiasi motivo.

4. Non possono considerarsi tra i votanti quei Consiglieri che debbono astenersi dalla votazione perché interessati nella deliberazione, e quelli che escono dalla sala prima della votazione.

5. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare, senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 49 - IL PROCESSO VERBALE

1. La volontà del Consigliere Comunale viene documentata nel processo verbale, che è pertanto l'atto pubblico, redatto dal Funzionario idoneo per legge, con cui è fedelmente reso conto per iscritto, di tutto quanto è avvenuto durante la seduta consiliare.

2. Come tale fa piena prova delle indicazioni e dichiarazioni in esso contenute, sino a quando non ne sia stata dichiarata la falsità dal giudice penale.

3. È però ammessa la prova per dimostrare ciò che il verbale ha taciuto, procedendo con tutti i mezzi che sono forniti dalla legge amministrativa, o così pure per quanto fosse enunciato in modo imperfetto o incompleto.

4. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta.

5. Tutto quanto può essere avvenuto, o può essere stato detto, prima dell'apertura o dopo la chiusura dell'adunanza, non può essere riportato nel verbale.

6. I verbali originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale debbono essere raccolti in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.

7. Ogni seduta del Consiglio Comunale viene registrata dal personale preposto del Servizio di Segreteria Generale.

ART. 50 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA REDAZIONE DEL VERBALE

1. Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale ad espressa richiesta degli interessati, ma in tal caso devono essere formulate per iscritto o, quanto meno, se brevi, dettate seduta stante.

2. In caso contrario si indicano nel verbale soltanto i punti principali, ed in sunto, della loro esposizione.

3. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazione, pronunciate dai Consiglieri, sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso, se presente, ovvero del Presidente, salvo al Consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti e precisazioni, ed all'offeso di agire in via penale.

4. La parte verbale riflettente la seduta segreta deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone, ed in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per la cui tutela la seduta non è resa pubblica.

5. Nel processo verbale delle sedute segrete il nome degli oratori è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.

6. Il risultato di ogni votazione viene pure accertato nel verbale e non può essere in alcun modo modificato con atti successivi, a meno che la relativa deliberazione venga revocata a norma di legge, e ove richiesto, sia presentata una nuova proposta.

ART. 51 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Della veridicità della redazione del verbale si prende atto nella prima seduta utile, che di norma è quella successiva. A tal fine non è necessaria la presenza dei medesimi Consiglieri che intervennero alla già adottata deliberazione.

2. La lettura ed approvazione del verbale, la cui conoscenza si dà per certa mediante la disponibilità materiale dei documenti alla visione dei Consiglieri, ha luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

3. Se al processo verbale nessun Consigliere muove osservazioni esso si intende approvato mediante votazione tacita.

4. Occorrendo una votazione, questa si ha peralzata di mano.

5. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola se non per proporre rettifiche, oppure per fatto personale; perciò, in sede di lettura di esso verbale, non è ammissibile riprendere la discussione sugli oggetti già trattati o comunque modificare le deliberazioni prese.

6. Parimenti non è consentito ai Consiglieri che furono assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale, di fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

ART. 52 - RETTIFICHE AL VERBALE IN CORSO DI SEDUTA

1. Non si possono proporre, dai Consiglieri rettifiche al verbale se non dopo che questo sia stato letto e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.

2. Se vi è opposizione, è data la parola, per ciascuna richiesta di rettifica, all'opponente o ad uno tra gli opposenti, e ad un altro oratore in senso contrario (se vi è), per non più di cinque minuti ciascuno. Indi il Consigliere vota per alzata di mano, dopo che il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche, confermando il resto del predisposto verbale, ovvero annuncia il rigetto della rettifica proposta.

3. Ciascun Consigliere può chiedere anche rettifiche delle dichiarazioni fatte da altri membri del Consiglio, nonché di tutto il contesto del verbale, salva la facoltà del Consiglio di decidere se le richieste debbano o meno essere prese in considerazione.

4. E ciò senza riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate.

ART. 53 - RETTIFICA AL VERBALE DOPO LA SEDUTA

1. Ogni Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale le rettifiche, tanto di forma, quanto di sostanza, che egli ritenga necessarie od opportune, ai fini di validità, o di interesse pubblico.

2. Tale diritto è conservato integro anche nell'intervallo tra una seduta o l'altra, ma s'intende decaduto dopo lo svolgimento della seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

3. Le rettifiche al verbale si intendono approvate a semplice richiesta del Consigliere interessato, a meno che vi siano osservazioni in contrario da parte di altri Consiglieri, nel qual caso decide il Consiglio nella successiva adunanza.

4. Le rettifiche approvate debbono essere incluse nel verbale stesso mediante postille nella forma degli atti notarili.

5. Il Prefetto ha facoltà di ordinare la cancellazione dai verbali delle deliberazioni comunali delle espressioni e frasi ingiuriose, sconvenienti o contrarie alle leggi, Regolamenti e decisioni delle autorità competenti, ed alle istituzioni dello Stato.

ART. 54 - FIRMA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI.

1. I processi verbali delle adunanze consiliari, per ciascun argomento trattato, sono firmati dal Segretario.

TITOLO III

LE COMMISSIONI

ART. 55 - COMMISSIONI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sono istituite in coincidenza con ogni mandato amministrativo consiliare numero cinque commissioni permanenti con i seguenti ambiti di competenza:

- 1) BILANCIO, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, AZIENDE PARTECIPATE
- 2) AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO
- 3) SOCIALE e SANITA'
- 4) CULTURA, SCUOLA, SPORT
- 5) DECENTRAMENTO, MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI.

La presidenza della Commissione n. 1 spetta alla minoranza come stabilito dall'art. 22 dello Statuto.

ART. 56 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ciascun Gruppo consiliare procede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'articolo precedente.

2. Il Presidente cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni sia rappresentata per quanto possibile, la proporzione esistente in Consiglio tra i gruppi consiliari e tra maggioranza e minoranza.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente, la propria definizione e la relativa composizione formano oggetto di apposita deliberazione consiliare.

4. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale non possono fare parte delle commissioni. Un consigliere non può fare parte di più di due commissioni. Ogni Commissione dovrà essere composta da un massimo di 5 componenti ad eccezione della commissione DECENTRAMENTO, MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI che potrà essere composta da almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.

5. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, il Sindaco e gli Assessori. Possono inoltre partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto, i Capi Gruppo consiliari, qualora non siano già componenti della Commissione stessa.

La Commissione può altresì richiedere l'audizione nelle sedute, senza diritto di voto, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune nonché degli Amministratori o dei dirigenti degli organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte.

6. Nella prima seduta ogni commissione, convocata dal Presidente dell'assemblea che deve provvedere per iniziativa propria o su istanza di almeno due dei componenti della commissione stessa, procede alla nomina nel proprio seno di un Presidente a maggioranza relativa.

7. Il Presidente della Commissione procede alla convocazione della commissione previa informazione al Sindaco ed al Presidente dell'Assemblea, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Consiglio.

ART. 57 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame preventivo degli affari di competenza del Consiglio Comunale e riferiscono allo stesso formulando pareri e proposte all'Assemblea sulle materie di loro competenza.

2. Possono inoltre riunirsi per l'esame di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per ascoltare e discutere, su iniziativa propria, oppure su richiesta del Sindaco o della Giunta, comunicazioni della Giunta, nonché per lo svolgimento delle interrogazioni che le Commissioni non ritengono di discutere in Assemblea.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni possono ottenere dagli uffici l'estrazione di atti e documenti, chiedere informazioni e pareri, nonché consultare enti, organizzazioni e persone.

4. Qualora intendano avvalersi dell'opera di esperti ed istituti esterni sono tenuti ad informarne preventivamente la Giunta che potrà provvedere in proposito, promuovendo i necessari impegni contabili preventivi da parte degli organi competenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 58 - MEZZI FINANZIARI

1. Nel Bilancio di previsione possono essere stanziati appositi fondi finalizzati al funzionamento delle Commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono convocate per determinazione del Presidente con le stesse modalità della Giunta Municipale e con apposito ordine del giorno da recapitarsi ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.

2. Due componenti delle Commissioni possono chiedere la convocazione al Presidente su specifici argomenti con mozione motivata. In tal caso il Presidente deve provvedere a fissare la data della riunione nei successivi cinque giorni.

3. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari.

4. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta. Nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora.

5. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.

ART. 60 - ATTRIBUZIONI DI AFFARI

1. Il Presidente dell'Assemblea, in sede di programmazione dei lavori consiliari, assistito dalla conferenza dei capi gruppo consiliari e dal Sindaco o suo delegato decide quali affari devono essere assegnati preventivamente alla trattazione in sede referente delle Commissioni e quali devono essere trattati direttamente in Assemblea.

ART. 61 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente oppure per fatto personale.

ART. 62 - TERMINI DI ESAME IN COMMISSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente Regolamento, per le proposte da esaminare in commissione essa è tenuta a presentare la relazione al Consiglio non oltre un mese a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa, o nel termine più breve assegnato dal Presidente dell'Assemblea. Decorso tale termine la proposta è sottoposta alla conferenza dei capigruppo, salvo che il proponente o almeno un capogruppo non ne chieda l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Le commissioni possono richiedere al Presidente dell'Assemblea una proroga dei termini suindicati per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

ART. 63 - PARERI E PROCEDURA

1. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la conferenza dei capi gruppo, può disporre che su un affare assegnato ad una commissione, sia espresso il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di un'altra commissione o esprimerlo su un affare assegnato ad altra commissione, lo richiede al Presidente dell'Assemblea.
2. La commissione di cui sia richiesto il parere, se non è fissato un termine più breve, deve esprimerlo alla commissione referente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente dell'Assemblea per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato su richiesta della commissione consultata.
3. Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato emesso si intende che la commissione consultata non intende emetterne alcuno.
4. Salvo i casi previsti dal presente Regolamento i pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni trasmesse al Consiglio quando la commissione consultata lo richieda.
5. Ogni parere deve essere sufficientemente motivato.

ART. 64 - PROCEDIMENTO DELLE COMMISSIONI IN SEDE REFERENTE

1. L'esame degli affari sui quali le commissioni debbono riferire al Consiglio Comunale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta dal Presidente della Commissione.
2. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratti di affari che comportino la stesura di un testo articolato, l'esame dei singoli articoli.
3. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire al Consiglio, i gruppi dissenzienti possono nominare un relatore di minoranza. Per le proposte di

Regolamento le relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza dell'Assemblea Consiliare sette giorni prima della data fissata per la discussione di fronte al Consiglio.

4. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse e del relativo dibattito si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio Comunale insieme con la relazione.

ART. 65 - PROCEDIMENTO PER INDAGINI CONOSCITIVE

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni, e documentazioni presso i rispettivi detentori, che ne dovranno fornire sufficiente informazione, compatibilmente con i propri doveri d'ufficio.

2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, che deve essere preventivamente impegnato dagli organi competenti, secondo le necessarie disponibilità e secondo le regole di contabilità vigenti.

3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede comunale.

4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano posti in votazione i propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri.

5. Tutte le spese riferitisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del Bilancio del Comune, secondo gli stanziamenti predisposti e le disponibilità programmate.

ART. 66 - DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio.

2. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva, di cui all'art. 64 del presente Regolamento, le commissioni, nelle sedute alle quali presenziano i soggetti che forniscono gli elementi per l'indagine, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della indagine, fino a quando ci sia la presenza dei terzi estranei all'organo collegiale. Esiste incompatibilità di indagini nel caso che queste dovessero sovrapporsi a procedimenti disciplinari del personale dipendente, per cui in tal caso il procedimento della Commissione deve essere sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.

3. Il Presidente della commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

ART. 67 - VOTAZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le votazioni nelle commissioni si fanno peralzata di mano.

ART. 68 - COMMISSIONI SPECIALI E D'INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale può disporre che un determinato affare venga esaminato da una commissione speciale incaricata di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon

funzionamento dell'amministrazione. Questa è composta sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.

2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre, a norma dell'articolo 25, 2° comma dello Statuto, che siano istituite commissioni d'inchiesta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. In queste, formate con criteri di proporzionalità debbono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari

ART. 69 - COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITÀ

1. È istituita la Commissione Comunale per la pari opportunità, composta da rappresentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti di Associazioni, di Enti o movimenti con scopi politico-culturali diretti all'eliminazione delle discriminazioni sessuali, e che operino in via continuativa nel Comune.

2. La Commissione ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle competenze comunali, azioni positive per il conseguimento della pari opportunità uomo-donna. Detta Commissione inoltre formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi uniformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio affinché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli organi competenti, che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere compiutamente.

3. La Commissione al suo interno elegge un Presidente secondo le modalità dalla stessa stabilite.

4. La Commissione può proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e secondo le rispettive competenze, l'adozione di atti e provvedimenti in materia di pari opportunità.

5. Per lo svolgimento della propria attività la Commissione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali.

6. Per le nomine nella Giunta municipale e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, l'Organo competente dovrà assicurare la presenza minima di un rappresentante di sesso femminile, salva motivata impossibilità.

[Indice](#)